Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **Risposte n. 40** e **n. 41/2026**, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni "anticipate") e su welfare aziendale con *e-bike* in *leasing* (IVA, imposte dirette e deducibilità).

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

Transizione 4.0: comunicazioni *ex* art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria "*a termine*" con sanzione fissa per l'ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d'imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento *ex* art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L'Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti "dal 30 marzo 2024", le comunicazioni preventiva e di

completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può "sorgere" con l'investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell'ordine previsto.

Nel caso concreto, l'utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro *ex* art. 13, comma 4-*ter*, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-*ter*, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-*bis*, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al **venticinque per cento** del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero *ex* art. 38-*bis* DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

***Welfare aziendale* e *e-bike* in *leasing*: per l'IVA le biciclette a pedalata assistita non sono "*veicoli stradali a motore*" (fuori dall'art. 19-*bis*1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione "*a monte*" condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51,**

comma 2, lett. *f*), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – *Welfare aziendale* – Assegnazione ai dipendenti di *e-bike* acquistate in *leasing* – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall'art. 19-*bis*1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – *Fringe benefit* – Art. 51, comma 2, lettera *f)*, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l'Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi *ex a*rt. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i "veicoli stradali a motore" e **non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione *ex* art. 19-*bis*1**.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell'ambito di *welfare*, la prestazione è fuori campo IVA *ex* art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l'IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti "a monte" e operazioni "a valle" con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l'esclusione da imponibile *ex* art. 51, comma 2, lettera *f)*, TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, *benefit* in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti "personalizzati"; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il *benefit* concorre

al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi *e-bike* non ricadono nell'art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): **deducibilità secondo inerenza**. Per i *benefit welfare*: deducibilità nel limite del 5 per mille *ex* art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi *welfare* può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.